

Automobilistiche dal 1° Gennaio 2015

TARIFARIO REGIONE LOMBARDIA - L.R. 14 LUGLIO 2003, n. 10

- In Lombardia, dal 2015, anche le autovetture e i motocicli di età compresa tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica, con le tariffe sotto indicate.
- Le autovetture e i motocicli di età uguale o superiore a 30 anni, non utilizzati ad uso professionale, pagano la tassa di circolazione nella misura fissa, rispettivamente, di 30 e 20 euro.
- Fanno eccezione tutti i veicoli iscritti nei Registri Storici, per i quali è prevista l'esenzione da ogni tipo di pagamento, indipendentemente dalla loro età.

| CLASSE | TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| AUTOVEICOLI E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO AUTOCARRI Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006 | FINO 100 KW (per ogni KW) | OLTRE 100 KW (per ogni KW) |
| EURO 0 | € 3,00 | € 4,50 |
| EURO 1 (fino a 100 KW) | € 2,90 | € 4,35 |
| EURO 2 (fino a 100 KW) | € 2,80 | € 4,20 |
| EURO 3 (fino a 100 KW) | € 2,70 | € 4,05 |
| EURO 4-5-6 (fino a 100 KW) | € 2,58 | € 3,87 |
| AUTOBUS | € 2,94 (per ogni KW) | |
| AUTOVEICOLI SPECIALI, escluso autocaravan | € 0,43 (per ogni KW) | |
| RIMORCHI SPECIALI CON MASSA UGUALE O SUPERIORE A 3,5 t. | Tassa fissa € 25,00 | |
| AUTOCARAVAN | € 1,00 (per ogni KW) | |
| MOTOCICLI OLTRE 50 cc. | FINO A 11 KW (tassa fissa) | OLTRE 11 KW (per ogni KW) |
| EURO 0 | € 26,00 | € 26,00 + € 1,70 (per ogni KW) |
| EURO 1 | € 23,00 | € 23,00 + € 1,30 (per ogni KW) |
| EURO 2 | € 21,00 | € 21,00 + € 1,00 (per ogni KW) |
| EURO 3 | € 19,11 | € 19,11 + € 0,88 (per ogni KW) |

| CLASSE | TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNUALE |
|---|-------------------------------|
| RIMORCHI CON MASSA INFERIORE A 3,5 t. | Tassa fissa € 25,00 |
| AUTOVEICOLI ULTRATRENTENNALI (ad eccezione dei veicoli iscritti nei Registri Storici, vedi Esenzioni punto 4 e) | Tassa fissa € 30,00 |
| MOTOCICLI ULTRATRENTENNALI (ad eccezione dei veicoli iscritti nei Registri Storici, vedi Esenzioni punto 4 e) | Tassa fissa € 20,00 |

Per le categorie di veicoli indicati nelle tabelle sopra riportate la tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4-5-6). Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i KW, il dato deve essere ricavato moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (CV) per 0,736.

ATTENZIONE:

- Per gli autoveicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria FO con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW (Art. 1, c. 240, L. 296/2006).
- Per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza superiore a KW 185, è dovuta una addizionale erariale ("Superbollo") nella misura di € 20 per ogni KW eccedente tale valore (Art. 15, D. L. 201/11 convertito in L. 214/11). L'addizionale è ridotta dopo 5, 10, 15 anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla stessa data.

AUTOCARRI

Peso complessivo inferiore a 12 t.

| PORTATA IN KG | | TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE |
|---------------|--------|-------------------------------|
| OLTRE | FINO A | |
| 0 | 400 | € 22,82 |
| 400 | 800 | € 31,95 |
| 800 | 1.000 | € 41,07 |
| 1.000 | 1.500 | € 54,77 |
| 1.500 | 2.000 | € 77,58 |
| 2.000 | 2.500 | € 100,40 |
| 2.500 | 3.000 | € 123,22 |
| 3.000 | 3.500 | € 146,04 |
| 3.500 | 4.000 | € 168,86 |
| 4.000 | 4.500 | € 191,68 |
| 4.500 | 5.000 | € 214,50 |
| 5.000 | 6.000 | € 237,32 |
| 6.000 | 7.000 | € 264,70 |
| 7.000 | 8.000 | € 292,08 |

Esclusi autocarri di cui Art.1,C.240, L. 296/2006

| RIMORCHI TRASPORTO PERSONE | | TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE |
|----------------------------|-------|-------------------------------|
| NUMERO POSTI | DA | A |
| 1 | 15 | € 114,10 |
| 16 | 25 | € 171,14 |
| 26 | 40 | € 255,57 |
| 41 | oltre | € 427,17 |

AUTOCARRI

Peso complessivo pari o superiore a 12 t.

| CLASSE | 2 ASSI | | 3 ASSI | | 4 O PIU' ASSI | | TASSA AUTOMOBILISTICA | |
|--------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| | PARI O SUPERIORE A | INFERIORE A | PARI O SUPERIORE A | INFERIORE A | PARI O SUPERIORE A | INFERIORE A | ANNUALE | QUADRIMESTRALE |
| 1 | 12 t. | 15 t. | 15 t. | 19 t. | - | - | € 299,55 | € 99,85 |
| 2 | - | - | 19 t. | 21 t. | 23 t. | 25 t. | € 333,63 | € 111,21 |
| 3 | - | - | 21 t. | 23 t. | 25 t. | 27 t. | € 368,23 | € 122,74 |
| 4 | 15 t. | - | - | - | - | - | € 414,20 | € 138,07 |
| 5 | - | - | 23 t. | - | - | - | € 471,53 | € 157,18 |
| 6 | - | - | - | - | 27 t. | 29 t. | € 528,85 | € 176,28 |
| 7 | - | - | - | - | 29 t. | - | € 673,98 | € 224,66 |

Per autocarri con peso complessivo pari o superiore a 12 t. dotati di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione la tassa è ridotta del 20%

MOTOCARRI E MOTOFURGONI

Cilindrata fino a 125 cc.

| CILINDRATA | | TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE |
|------------|---------|-------------------------------|
| OLTRE | FINO A | |
| 50 cc. | 125 cc. | € 20,00 |

| TARGHE PROVA | | TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE |
|------------------------|--|-------------------------------|
| TIPO VEICOLO | | |
| Autoveicoli e rimorchi | | € 210,00 |
| Ciclomotori | | € 20,00 |
| Motoveicoli | | € 32,00 |

MOTOCARRI E MOTOFURGONI

Cilindrata oltre 125 cc. fino a 499 cc.

| PORTATA IN KG | | TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE |
|---------------|--------|-------------------------------|
| OLTRE | FINO A | |
| - | 400 | € 21,73 |
| 400 | 800 | € 30,43 |
| 800 | 1.000 | € 39,12 |
| 1.000 | 1.500 | € 52,16 |
| 1.500 | 2.000 | € 73,89 |

MOTOCARRI E MOTOFURGONI

Cilindrata pari o superiore a 500 cc.

| PORTATA IN KG | | TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE |
|---------------|--------|-------------------------------|
| OLTRE | FINO A | |
| - | 400 | € 22,82 |
| 400 | 800 | € 31,95 |
| 800 | 1.000 | € 41,07 |
| 1.000 | 1.500 | € 54,77 |
| 1.500 | 2.000 | € 77,58 |

CONTATTI

CALL CENTER: numero verde 800.151.121
 PORTALE TRIBUTI: www.tributi.regione.lombardia.it
 E-MAIL: prontobollo@regione.lombardia.it

SCADENZE E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Per i veicoli immatricolati fino al 31/12/2003 la tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo di 12 mesi ed il relativo pagamento deve essere effettuato nel mese successivo a quello di scadenza del versamento in corso di validità.
2. Per i veicoli che, a decorrere dal 01/01/2004 sono interessati da:
 - prima iscrizione
 - rientro da esenzione o sospensione
 - rientro in possesso
 il pagamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione o si è verificato l'evento interruttivo dell'esenzione, con decorrenza dal mese dell'evento stesso e scadenza al mese precedente quello dell'immatricolazione. I pagamenti successivi dovranno essere effettuati nel mese di immatricolazione con validità di 12 mesi.
3. Per i veicoli interessati da variazioni tecniche o d'uso il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del versamento in corso di validità con decorrenza dallo stesso mese e scadenza al mese precedente quello dell'immatricolazione. I pagamenti successivi devono essere effettuati nel mese di immatricolazione con validità 12 mesi.
4. La tassa automobilistica regionale può essere corrisposta trimestralmente, con decorrenza dal mese di immatricolazione, solo per le seguenti tipologie di veicoli:
 - veicoli adibiti ad uso di noleggio senza conducente
 - autocarri con massa pari o superiore a 12 tonnellate
 - autocarri e trattori stradali assoggettati al pagamento contestuale della tassa aggiuntiva per la massa rimorchiabile.

Il pagamento della tassa di circolazione regionale deve essere effettuato anteriormente l'immissione del veicolo sulla pubblica strada con validità per l'anno solare di utilizzo (scadenza fissa dicembre).
 Se l'ultimo giorno utile per il pagamento cade di sabato, domenica o giorno festivo, il termine è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

PAGAMENTI INFERIORI ALL'ANNUALITÀ

Per i pagamenti inferiori all'annualità, il calcolo si effettua rapportando l'importo annuale ai mesi di effettivo pagamento, senza alcuna maggiorazione.

VEICOLI ULTRATRENTENNALI

Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultratrentennali, ad uso privato, destinati esclusivamente al trasporto di persone, ad eccezione di quelli iscritti nei registri storici (vedi riquadro esenzioni/riduzioni, punto 4, lettera e), sono assoggettati al pagamento della tassa di circolazione regionale, in misura fissa, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione.
 Salvo prova contraria, si presume che l'anno di costruzione coincida con quello della prima immatricolazione in Italia o all'estero.
 L'agevolazione è concessa solo ai veicoli adibiti ad uso non professionale; sono pertanto esclusi i veicoli intestati a soggetti che non siano persone fisiche ovvero intestati a persone fisiche che utilizzino i veicoli nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
 Gli importi fissi sono:

- € 30,00 per le autovetture
- € 20,00 per i motoveicoli

SISTEMA SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nell'ipotesi di ritardo, insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla prescritta scadenza. Per i ritardi inferiori ad 1 anno, la sanzione è ridotta nel modo seguente ("ravvedimento operoso"):

- fino al 14° giorno: 0,2% per ogni giorno di ritardo
- dal 15° al 30° giorno: 3%
- dal 31° giorno e fino ad 1 anno: 3,75%.

Ai fini dell'efficacia del ravvedimento operoso, il contribuente è tenuto a versare contestualmente il tributo o la differenza di tributo, qualora dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale in corso con maturazione giorno per giorno.

ESENZIONI/RIDUZIONI

- Esenzioni:**
- 1) Il veicolo di proprietà di persona disabile grave, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992, ovvero di persona cui il soggetto disabile sia fiscalmente a carico.
 - 2) Il veicolo di proprietà di persona disabile a cui sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, non vedente, sordomuta assoluta o invalida pluriamputata ovvero di persona cui il disabile sia fiscalmente a carico.
 - 3) Il veicolo di proprietà di persona invalida per ridotte o impedito capacità motorie, o di persona cui il disabile sia fiscalmente a carico, il cui adattamento, in funzione della disabilità, risulti dalla carta di circolazione.
 L'esenzione può essere richiesta per un solo veicolo. Sono esclusi dall'esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata superiore a 2000 c.c. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata superiore a 2800 c.c.
 - 4) Ai casi di esenzione previsti dall'articolo 17 del D.P.R. 39/1953 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
 - a) veicoli elettrici e veicoli con alimentazione esclusiva a gas;
 - b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
 - c) autoveicoli che effettuano, contemporaneamente, il carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o che effettuano lo spurgo dei pozzi neri;
 - d) autoambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti o di soccorso e per i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
 - e) autoveicoli e motoveicoli di interesse storico (di qualunque anno di immatricolazione) iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana (esenzione dal pagamento di tutte le tasse automobilistiche regionali).
 - 5) Nel 2015 per i veicoli immatricolati come nuovi di fabbrica appartenenti alle categorie autovettura per trasporto privato di persone (cilindrata fino a 2.000 cc) e autocarro per trasporto cose (peso complessivo fino a 3,5 ton.) è concessa un'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica a condizione che l'intestatario abbia contestualmente consegnato ad un demolitore autorizzato un'autovettura o un autocarro di sua proprietà appartenenti alle classi di inquinamento ambientale euro 0 (se alimentati a benzina) o euro 0, 1, 2, 3 (se alimentati a gasolio), purché la tassa dovuta per tali veicoli nei 5 anni precedenti sia stata regolarmente versata.
 - 6) Per i ciclomotori e i quadricicli leggeri (minicar) non è dovuto il pagamento della tassa di circolazione regionale.

Riduzioni:

- La tassa automobilistica regionale di proprietà è ridotta nella misura seguente per:
- 1) autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75%;
 - 2) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40%;
 - 3) autovetture da noleggio di rimessa (cioè adibite a noleggio con conducente per trasporto di persone, ai sensi dell'art. 85 del CdS), riduzione del 50%;
 - 4) autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente (art. 85 del CdS), riduzione del 30%;
 - 5) autoveicoli omologati dal costruttore con alimentazione esclusiva ad idrogeno o con doppia alimentazione fin dall'omologazione o a seguito di installazione successiva di impianto (gas metano, GPL, idrogeno ed elettricità), la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espresso in KW per il valore annuo pari ad Euro 2,58 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione e dalla maggiorazione prevista per i KW eccedenti i 100).
 - 6) Veicoli con alimentazione ibrida (benzina+elett.; gasolio+elett.) dotati di strumentazione per ricarica esterna immatricolati a partire dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2017, riduzione del 50% per tre anni d'imposta decorrenti da quello di immatricolazione.

TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE

Al sensi dell'articolo 43 della L. R. 10/2003 gli autoveicoli per trasporto di cose, intestati a residenti nella Regione Lombardia, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, nel caso in cui la stessa sia rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla tabella riportata sotto.

- Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari
- La tassa non è dovuta per i veicoli di cui alle tariffe 1 e 2 della tabella per i quali risulti, dalla carta di circolazione, annotato "inibizione al traino"
- Non sono assoggettati al pagamento della tassa aggiuntiva i veicoli eccezionali e i trasporti in condizione di eccezionalità che possono agganciare rimorchi, esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici, qualora sulla carta di circolazione non sia annotato l'agganciamento specifico
- La tassa non è dovuta per i veicoli sulla cui carta di circolazione risulti annotato l'agganciamento specifico a rimorchi adibiti ad uso speciale
- Nei casi in cui la tariffa dovuta per l'intero complesso (motrice + massa rimorchiabile) non raggiunga il minimo previsto dalla direttiva CEE, dovranno essere effettuati versamenti integrativi nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

| TARIFFA | TIPO VEICOLO | TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE | |
|-----------|--|--------------------------------------|----------------|
| | | ANNUALE | QUADRIMESTRALE |
| TARIFFA 1 | Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate | € 267,00 | € 89,00 |
| TARIFFA 2 | Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore | € 585,00 | € 195,00 |
| TARIFFA 3 | Per trattori stradali: | | |
| | a 2 assi | € 585,00 | € 195,00 |
| | a 3 assi | € 825,00 | € 275,00 |

